

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 403/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 512 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferruccio BOVERI, Fabio Aldo BOVERI e della società NOVARA F.C. S.p.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

Ferruccio BOVERI, in qualità di socio della BF s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, 7 comma delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l'autocertificazione attestante requisiti di onorabilità; nonché, in qualità di Presidente del CdA e legale rappresentante della società BF s.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024, entro i termini del soccorso istruttorio, la lettera di referenze bancarie della società BF s.r.l. rilasciata in data 2 maggio 2024;

Fabio Aldo BOVERI, in qualità di Legale rappresentante della BF S.r.l., in violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, 20 bis, comma 7 delle N.O.I.F., 32, commi 5, 5bis e 5ter del Codice di Giustizia Sportiva, per aver depositato in data 3 maggio 2024 entro i termini del soccorso istruttorio, il documento di riconoscimento, il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti rilasciati in data 11 aprile 2024, l'autocertificazione attestante requisiti di onorabilità, nonché una lettera di referenze bancarie rilasciata dal Banco Azzoaglio il 2 maggio 2024 a favore della BF s.r.l.;

NOVARA F.C. S.p.A., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti di cui sopra al momento della commissione dei fatti, nonché per responsabilità propria, ai sensi dell'art. 32, comma 5bis del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Ferruccio BOVERI,
 - Sig. Fabio Aldo BOVERI,
 - Società NOVARA F.C. S.p.A., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Massimo ALAGONA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ferruccio BOVERI,
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Fabio Aldo BOVERI,
 - € 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda per la società NOVARA F.C. S.p.A.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina